D.M. 4 giugno 1997 (1)

Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero originario dei Paesi terzi (2) (3)

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla sopracitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096 del 25 novembre 1971;

Visto l'art. 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195 sopracitate che subordinano l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi extracomunitari al rilascio preventivo di un certificato d'importazione le cui modalità sono stabilite con propri provvedimenti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in linea con gli accordi comunitari e internazionali, fatto salvo il rispetto delle norme legislative, regolamentari e fitosanitarie in vigore al momento dell'emanazione del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1985 relativo alle modalità e alle procedure per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dal sopracitato art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1987 che reca modifiche al sopracitato decreto 2 agosto 1985;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1983 concernente la dichiarazione dell'operatore commerciale all'atto dell'importazione di sementi di granoturco ibrido originarie da Paesi terzi;

Visto in particolare l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U. 1° luglio 1997, n. 151.

⁽²⁾ L'art. 1, D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. 9 febbraio 1998, n. 32), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che i controlli all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto, provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi previste all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.

⁽³⁾ Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: Ministero per le politiche agricole: Circ. 22 luglio 1997, n. 8.

Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Sentito il parere del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali espresso nella seduta del 22 maggio 1997;

Considerata la necessità di emanare disposizioni particolari di sorveglianza e di controllo dei prodotti sementieri all'atto della loro importazione, alla luce delle nuove norme comunitarie derivanti dall'entrata in vigore del mercato unico europeo a partire dal 1° gennaio 1993;

Ritenuto a tal fine indispensabile uniformare le modalità di rilascio del nulla-osta di importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paesi terzi;

Decreta:

1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto provenienti da Paesi terzi, deve essere autorizzata dall'Amministrazione regionale competente per territorio dove ha sede la ditta importatrice.

I controlli sementieri per dette merci, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, debbono essere espletati presso i punti di entrata, esterni dell'Unione europea, elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 ⁽⁴⁾.

2. L'importazione deve presentare la richiesta per il nulla-osta d'importazione utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, regolarmente compilato in tutte le sue parti e redatto in quadruplice copia.

L'importatore inoltre deve corredare la richiesta con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato 3, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale assume la responsabilità delle dichiarazioni fatte.

3. I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la loro commercializzazione, possono essere ammessi alla temporanea importazione qualora i prodotti medesimi debbano essere selezionati, depurati dalle scorie e confezionati per la loro riesportazione nei Paesi terzi ai sensi degli articoli 175 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Ai sensi del comma precedente possono essere ammessi alla temporanea importazione, a

⁽⁴⁾ L'art. 1, D.M. 30 dicembre 1997 (G.U. 9 febbraio 1998, n. 32), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che i controlli all'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato 1 del presente decreto, provenienti da Paesi terzi, con esclusione delle sementi previste all'allegato V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, unitamente agli eventuali controlli fitosanitari, possono essere altresì espletati presso gli ulteriori punti di entrata interni di cui all'allegato al presente decreto.

condizione che l'importatore disponga di idoneo magazzino autorizzato dall'Autorità doganale, i prodotti sementieri che si trovino in una delle seguenti condizioni:

appartenenti a varietà non iscritte nei registri nazionali o comunitario;

non ufficialmente certificati;

provenienti da Paesi terzi non equivalenti ai sensi delle leggi vigenti in materia sementiera.

4. L'Amministrazione regionale competente per territorio convalida i nulla-osta, ai fini della presentazione alla dogana competente, previa verifica almeno della conformità dei cartellini, che i prodotti sementieri da importare corrispondano alle indicazioni contenute in detto nulla-osta.

I nulla-osta presentati in dogana devono essere integri in ogni loro parte, salvo le modifiche eventualmente apportate dall'Amministrazione regionale competente.

In mancanza della convalida il nulla-osta perde la sua validità.

- **5.** La validità del nulla-osta d'importazione di cui all'art. 4, rilasciato dalla Amministrazione regionale competente per territorio, ha la durata di mesi tre dalla data del rilascio.
- **6.** Qualora l'Amministrazione regionale competente constati che le sementi da importare non siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia:

il nulla-osta viene annullato;

su richiesta della ditta importatrice, fatti salvi i requisiti dell'art. 3, può essere emesso un nullaosta valido per la temporanea importazione, dandone comunicazione all'Amministrazione regionale che ha emesso il nulla-osta originale.

7. Il D.M. 3 marzo 1983, il D.M. 2 agosto 1985 e il D.M. 28 marzo 1987 ⁽⁵⁾, citati nelle premesse, sono abrogati.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei Conti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 giugno 1997 Il Ministro: PINTO

⁽⁵⁾ Modifica il D.M. 2 agosto 1985.

SPECIE AGRARIE

I - Barbabietole

- 01 Beta vulgaris L. Barbabietola da zucchero
- 02 Beta vulgaris L. Barbabietola da foraggio

II - Piante soraggere

- 03 Agrostis canina L. Agrostide canina
- 04 Agrostis gigantea Roth. Agrostide gigantea e bianca
- 05 Agrostis stolonisera L. Agrostide stolonisera
- 06 Agrostis capillaris L. Agrostide tenue
- 07 Alopecurus pratensis L. Coda di volpe
- 08 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl. Avena altissima
 - 09 Bromus catharticus Vahl Bromo
 - 10 Bromus sitchensis Trin. Bromo dell'Alaska
 - 11 Cynodon Dactylon (L.) Pers. Erba capriola
 - 12 Dactylis glomerata L. Dactylis (pannocchia)
 - 13 Festuca arundinacea Schreber Festuca arundinacea
 - 14 Festuca ovina L. Festuca ovina
 - 15 Festuca Festuca dei prati
 - 16 Festuca rubra L. Festuca rossa
- 17 Lolium multiflorum Lam Loglio d'Italia (compreso il loglio Westervoldigo)
 - 18 Lolium perenne L. Loglio perenne e loietto inglese
 - 19 Lolium x boucheanum Kunth Loglio ibrido
 - 20 Phalaris acquatica L. Erba di Harding, Phalaris
 - 21 Phleum Bertolonii DC Fieolo bulboso
 - 22 Phleum pratense L. Fleolo (coda di topo)

- 23 Poa annua L. Poa annua
- 24 Poa nemoralis L. Poa dei boschi
- 25 Poa palustris L. Fienarola delle paludi
- 26 Poa pratensis L. Fienarola dei prati
- 27 Poa trivialis L. Poa comune
- 28 Trisetum flavescens (L.) Beauv. Avena bionda
- 29 Hedysarum coronarium L. Sulla
- 30 Lotus corniculatus L. Ginestrino
- 31 Lupinus Albus Lupino bianco
- 32 Lupinus angustifolius L. Lupino azzurro
- 33 Lupinus luteus L. Lupino giallo
- 34 Medicago lupulina L. Erba medica
- 35 Medicago sativa L. Erba medica
- 36 Medicago x varia T. Martyn Medica varia
- 37 Onobrychis viciifolia Scop. Lupinella
- 38 Pisum sativum L. (partim) Pisello da foraggio
- 39 Trifolium elaxandriunum, L. Trifoglio alessandrino
- 40 Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido
- 41 Trifolium incarnatum L. Trifoglio
- 42 Trifolium pratense L. Trifoglio pratense (violetto)
- 43 Trifolium repens L. Trifoglio bianco
- 44 Trifolium resupinatum L. Trifoglio persico
- 45 Trogonella foenum-graecum L. Fieno greco (D. Boek-shornklee)
 - 46 Vicia faba L. (partin) Favetta
 - 47 Vicia pannonica Crantz Veccia pannonica
 - 48 Vicia sativa L. Veccia comune
 - 49 Vicia villosa Roth Veccia vellutata e veccia di Narbonne
 - 50 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb Navone
- 51 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medulosa Tell. + var. viridis L. Cavolo da foraggio
 - 52 Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia
 - 53 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rafano oleifero

III - Piante oleaginose e da fibra

- 54 Arachis hypogaea L. Arachide
- 55 Brassica rapa L. (partim) Navette
- 56 Brassica juncea L. Czern. et Coss. in Czen. Senape bruna
- 57 Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Colza
- 58 Brassica nigra (L.) W. Koch Senape nera

- 59 Cannabis sativa L. Canapa
- 60 Carum carvi L. Cumino
- 61 Grossypium ssp. Cotone
- 62 Helianthus annuus L. Girasonle
- 63 Linum usitatissimum L. Lino tessile, lino oleaginoso
- 64 Papaver somniferum L. Papavero
- 65 Sinapis alba L. Senape bianca
- 66 Glycine max (L.) Merr. Soia

IV - Cereali

- 67 Avena sativa L. Avena
- 68 Hordeum vulgare L. Orzo distico e Orzo polistico
- 69 Oryza sativa L. Riso
- 70 Phalaris canariensis L. Scagliola
- 71 Secale cereale L. Segale
- 72 Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo da granella
- 73 Sorghum sudanense (Piper) Stapi' Sorgo da foraggio
- 74 Sorghum bicolor (L.) Moench v Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Ibridi di sorgo
 - 75 X Triticosecale Wittm. Triticale
 - 76 Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. Frumento tenero
 - 77 Triticum durum Desf. Frumento duro
 - 78 Triticum spelta L. Spelta
- 79 Zea mays L. (esclusi Zea mays L. convar. microsperma (Koern), Zea mays L. convar. saccarata (Koern) Granoturco, Mais (escluso Mais rostrato (Popcorn) e Mais zuccherino)

V - Patate

71 Solanum tuberosum L. - Patata

ORTIVE

- 01 Allium cepa L. Cipolla
- 02 Allium porrum Porro
- 03 Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfoglio
- 04 Apium graveolens L. Sedano/Sedano rapa
- 05 Asparagus officinalis L. Asparago
- 06 Beta vulgaris L. var. vulgaris Bietola da coste
- 07 Beta vulgaris L. var. conditiva Alef Bietola da orto
- 08 Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. Cavolo laciniato
- 09 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrystis L. Cavolsiore
- 10 Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. Cavolo broccolo
- 11 Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmisera DC. Cavolo di Bruxelles
- 12 Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Cavolo verza
- 13 Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. Cavolo capuccio bianco
- 14 Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra D.C. Cavolo capuccino rosso
- 15 Brassica oleracea L. convar. acephala (D.C.) Alef. var. gongylodes Cavolo rapa
 - 16 Brassica pekinensis (Lour) rupr. Cavolo cinese
 - 17 Brassica rapa L. var. rapa Rapa primaverile/Rapa autunnale
 - 18 Capsicum annuum L. Peperone
 - 19 Cichorium endivia L. Indivia riccia /Indivia scarola
 - 20 Cichorium intybus L. (partim) Cicoria
 - 21 Cichorium intybus L. (partim) Cicoria industriale
- 22 Citrullus Ianatus (Thunb.) Matsum et Nakai Anguria. Cocomero
 - 23 Cucumis melo L. Melone
 - 24 Cucumis sativus L. Cetriolo/Cetriolino
 - 25 Cucurbita maxima Duchesne Zucca
 - 26 Cucurbita pepo L. Zucchino
 - 27 Cynara cardunculus L. Cardo
 - 28 Daucus carota L. Carota

- 29 Foeniculum vulgare Miller Finocchio
- 30 Lactuca sativa L. Lattuga
- 31 Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Pomodoro
- 32 Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill Prezzemolo
 - 33 Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna
 - 34 Phaseolus vulgaris L. Fagiolo
 - 35 Pisum sativum L. (partim) Pisello
 - 36 Raphanus sativus L. Ravanello
 - 37 Scorzonera hispanica L. Scorzonera
 - 38 Solanum melongena L. Melanzana
 - 39 Spinacia oleracea L. Spinacio
 - 40 Valerianella locusta (L.) Laterr. Valeriana
 - 41. Vicia faba L. (partim) Fava da orto

Il presente nullu-osta ha validità di mesi tre dalla data di rilascio

NULLA-OSTA PER IMPORTAZIONE DI MATERIALI SEMENTIERI

(art. 26 legge n. 195 del 20 aprile 1976)

A condizione che il senie risponda ai requisiti fitosanitari e che eventuali concie risultino effettuate con prodotti annucssi nel nostro paese Quantità firma e timbro a) in natura ai fini del condizionamento Tipo di ibrido Classe FAO Mais Servizio Fitosanitario della Regione b) commercializzazione Servizio di certificazione Dogana di : c) altre Prot. n. data Categoria del firma e timbro VARIETA' Cartellino CEE - Equivalente Paese di provenienza Carrellino OCSE data Regione Ufficio Prot. n. 끙 firma Importatore (nome, cognome, ragione sociale) Non e anunessa alcuna correzione non autorizzata Osservazioni dell'importatore SPECIE N. amorizzazione attività sementiera dull'amorna che ha emesso il nulla-osta N, licenza C.C.I.A.Á. N. iscrizione R.U.P. data T.D.C. ż

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 4 Legge 15/1968)

a avant			nato il	
	toscritto (a) Prov.	Via	n.	
avani				
		DICHIARO		
	al Servizio Fitosanitario	all'importazione con nulla-osta pre	, sono conform	 i ai
requi	siti stabiliti dalle norme legislative	e e regolamentari in vigore sulla dis	ciplina dell'attività sementiera.	
		21.		.,•
Letto	o, confermato e sottoscritto			٠.
(Luo	go e data)			
			IL DICHIARANTE	
		(c)		
(d)	sto che il dichiarante Sig. (e)	e o Timoro notarie		
iden ha, p men	previa ammonizione sulla responsa dace, reso e sottoscritto in mia pre	abilità penale cui può andare incontesenza la suestesa dichiarazione.	ro in caso di dichiarazione	
iden ha, p men	previa ammonizione sulla responsa	abilità penale cui può andare incont	ro in caso di dichiarazione	
iden ha, p men	dace, reso e sottoscritto in mia pre	abilità penale cui può andare incont	ro in caso di dichiarazione	
iden ha, p men	dace, reso e sottoscritto in mia pre	abilità penale cui può andare incontesenza la suestesa dichiarazione.	ro in caso di dichiarazione	
iden ha, p men	dace, reso e sottoscritto in mia pre	abilità penale cui può andare incontesenza la suestesa dichiarazione.	ro in caso di dichiarazione	
iden ha, p men	dace, reso e sottoscritto in mia pro ogo e data) (g)	abilità penale cui può andare incontesenza la suestesa dichiarazione.	ro in caso di dichiarazione	